

COMUNE DI DOSSENA

**Predisposizione Piano di
Classificazione Acustica Comunale**

Regolamento attuativo

-

Art. 6 comma 1 lettera a)

Legge n. 447/95

Rel. 1a

Sommario

art. 1 Oggetto del Regolamento

art. 2 Definizioni

Capo 1 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

art. 3 Attività di competenza del Comune

art. 4 Modalità di espletamento delle competenze del Comune

Capo 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

art. 5 Classificazione acustica

art. 6 Valori limite di emissione, valori limite di immissione, valori di qualità e valori di attenzione relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio

art. 7 Infrastrutture stradali, fasce di pertinenza acustica e valori limite applicabili

art. 8 Valori limite di differenziali di immissione

Capo 3 COORDINAMENTO TRA GLI STRUMENTI URBANISTICI

art. 9 Coordinamento degli strumenti urbanistici esistenti con la Classificazione Acustica

art. 10 Piani di risanamento di competenza pubblica

art. 11 Piani di risanamento di competenza privata

Capo 4 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO

art. 12 Valutazioni previsionali di impatto acustico

art. 13 valutazioni previsionali di clima acustico

art. 14 prescrizioni progettuali

art. 15 Norme relative ai requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne

art. 16 Edilizia scolastica

Capo 5 - CONTROLLO DELLE EMISSIONI DEGLI AUTOVEICOLI

art. 17 Limitazioni al rumore emesso da sorgenti mobili specifiche

art. 18 protezione della popolazione alle emissioni sonore derivanti dal flusso veicolare

Capo 6 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE

art. 19 Definizione delle attività temporanee

art. 20 Autorizzazione delle attività temporanee

Capo 7 – LIMITAZIONI A SPECIFICHE ATTIVITÀ

art. 21 Limitazioni al rumore emesso dai luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi

art. 22 Limitazioni al rumore emesso da depositi di materiali edili e di attrezzature di cantiere

art. 23 Regolamento per il suono delle campane

art. 24 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali

art. 25 Ordinanze contingibili e urgenti

art. 26 Validità del Regolamento

art. 27 Vigilanza e controllo

art. 28 Sanzioni

art. 26 Strumentazione e modalità di misura del rumore

Allegato A - Schema tipo di relazione tecnica di Piano di risanamento acustico

Allegato B - Schema tipo di relazione tecnica di Previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico

Allegato C - Modello per richiesta autorizzazione svolgimento attività temporanee in deroga (cantieri)

Allegato D - Modello per richiesta autorizzazione svolgimento attività temporanee in deroga (altre manifestazioni)

art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.e) e comma 2 della L. 447/95, al fine della tutela della cittadinanza e dell'ambiente dall'inquinamento acustico sul territorio comunale ed ha per oggetto la disciplina d'attuazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Dossena.
2. All'interno del presente regolamento sono stabiliti:
 - a) I criteri e le modalità di espletamento delle competenze del Comune per le disposizioni per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni d'uso, permesso di costruire e nulla osta all'attività per nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive;
 - b) I criteri e le modalità di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
 - c) I criteri e le modalità di coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
 - d) i contenuti e le procedure relative ai piani di risanamento acustico;
 - e) le deroghe e le norme speciali per lo svolgimento delle attività temporanee;
 - f) le sanzioni amministrative previste in caso di non ottemperanza delle norme statali e regionali;
3. Tale regolamento viene inoltre adottato allo scopo di adeguare il regolamento locale di igiene e sanità o di polizia Locale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico specie in riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione stradale degli autoveicoli e dall'esercizio delle attività che impiegano sorgenti sonore.

art. 2 Definizioni

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, vengono assunte, le seguenti definizioni:

➤ *Inquinamento acustico*

L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

➤ *Ambiente Abitativo*

Ogni ambiente interno a un edificio, destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive;

➤ *Sorgente sonora*

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore;

➤ *Sorgente specifica*

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo;

➤ *Sorgenti sonore fisse*

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone, di attrezzature e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative;

➤ *Sorgenti sonore mobili*

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti fisse;

➤ *Valori limite di emissione*

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una singola sorgente sonora;

➤ *Valore limite di immissione*

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

➤ *Valori di attenzione*

Il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

➤ *Valori di qualità*

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

➤ *Livello di pressione sonora*

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log \left(\frac{p}{p_0} \right) dB$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p₀ è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

➤ *Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»*

È il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] dB(A)$$

dove p_A(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); T è l'intervallo di tempo di integrazione;

Leq_{(A),T} esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato. Tale valore, riferito al periodo di riferimento diurno o notturno, viene confrontato con i limiti di immissione, emissione e qualità.

➤ *Livello di rumore residuo - Lr*

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

➤ *Livello di rumore ambientale - La*

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come precedentemente definito) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

➤ *Livello differenziale di immissione del rumore*

Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

➤ *Rumore con componenti impulsive*

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo, determinati secondo le modalità di cui al D. M 16/03/1998.

➤ *Rumore con componenti tonali*

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili, determinati secondo le modalità di cui al D. M 16/03/1998.

➤ *Tempo di riferimento - Tr*

È il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

➤ *Tempo di osservazione - To*

È un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità. La somma dei tempi di osservazione è pari al Tr.

➤ *Tempo di misura - Tm*

È il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

➤ *Attività temporanee*

Tutte le attività di carattere eccezionale presenti per archi temporali definiti e non periodicamente ricorrenti.

Capo 1 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

art. 3 Attività di competenza del Comune

1. Al fine dell'applicazione del presente regolamento competono al Comune di Dossena, secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 14 della L.447/95 e dall' art. 15 della L.R. 13/01:
 - a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;
 - b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la zonizzazione acustica;
 - c) l'adozione dei piani di risanamento, ove necessario secondo i criteri dell'art. 7 della L. 447/95;
 - d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio del permesso di costruire relativo a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - e) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;
 - g) le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - delle disposizioni e/o prescrizioni in materia di contenimento delle emissioni sonore in fase di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio di attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della zonizzazione acustica;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 per gli insediamenti, le attività, le infrastrutture ivi previste.

art. 4 Modalità di espletamento delle competenze del Comune

1. Le funzioni di controllo amministrativo ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento sono svolte direttamente dal Comune, attraverso l'Ufficio Tecnico ed il servizio di Polizia Locale.
2. L'amministrazione, qualora risultino necessari accertamenti tecnici, si avvale dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente alla quale devono essere effettuate precise e dettagliate richieste.
3. E' facoltà del Comune avvalersi, nelle operazioni di controllo e di rilevazione e nelle attività pianificatorie, del supporto tecnico di tecnici qualificati e competenti in acustica ambientale, riconosciuti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.
4. Nelle operazioni di controllo tali tecnici qualificati sono supportati da personale incaricato della Polizia Locale del Comune di Dossena.

Capo 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

art. 5 Classificazione acustica

1. Il piano di classificazione acustica risulta il primo e fondamentale atto dell'amministrazione di Dossena ed è costituito dai seguenti elaborati, ai sensi della D.G.R. 12.07.2002 n. 7/9776:
 - a) Relazione tecnica;
 - b) Regolamento d'attuazione;
 - c) Planimetria con la determinazione della classificazione acustica scala 1:5000;
 - d) Planimetria con la determinazione della classificazione acustica scala 1:2500;

- e) Planimetria con indicati i punti di misura scala 1: 5.000;
 2. Per la suddivisione del territorio si utilizza la seguente legenda:

Tabella A – classificazione acustica

Classe	Descrizione	Colore	Tratteggio
I	Aree particolarmente protette	Grigio	Punti piccoli - Bassa densità
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Verde scuro	Punti grossi - Alta densità
III	Aree di tipo misto	Giallo	Linee orizzontali - Bassa densità
IV	Aree di intensa attività umana	Arancione	Tratteggio incrociato - Alta densità
V	Aree prevalentemente industriali	Rosso	Tratteggio incrociato - Bassa densità
VI	Aree esclusivamente industriali	Blu	Tratteggio incrociato - Alta densità

3. La suddivisione del territorio comunale in zone acustiche è basata sulla divisione in classi di destinazione d'uso del territorio, che viene riportata di seguito.

Classe I

Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione; aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza d'attività commerciali ed assenza d'attività industriali ed artigianali.

Classe III

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

art. 6 Valori limite di emissione, valori limite di immissione, valori di qualità e valori di attenzione relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio

1. Il territorio comunale viene suddiviso nelle zone acusticamente omogenee. Ciascuna zona acusticamente omogenea del Comune di Dossena è stata inserita all'interno di una delle classi appena menzionate per le quali valgono specifici limiti assoluti.

Tabella B - valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi	Tempi di riferimento	
	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Classe I	45	35
Classe II	50	40
Classe III	55	45
Classe IV	60	50
Classe V	65	55
Classe VI	65	65

2. I valori limite di emissione, sono definiti come i livelli di rumore massimo che può essere emesso da una singola sorgente, sia essa fissa o mobile, nell'ambiente esterno, dove per ambiente esterno si intendono spazi occupati da persone e/o comunità.
3. Per singola sorgente si intende l'insieme delle sorgenti riferibili ad una specifica attività produttiva.
4. Tali valori sono riportati dal DPCM 14 novembre 1997, alla tabella B. Tali valori sono da riportare all'intero periodo di riferimento diurno o notturno (TR).

Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Classe I	50	40
Classe II	55	45
Classe III	60	50
Classe IV	65	55
Classe V	70	60
Classe VI	70	70

5. Per quanto riguarda i valori limite di immissione, la cui definizione è riportata nella legge quadro e dal DPCM 14.11.1997, questi sono da riferire al rumore immesso da tutte le sorgenti sonore nell'ambiente esterno.
6. Tali valori sono da riportare all'intero periodo di riferimento diurno o notturno (TR).
7. L'azzonamento acustico permette inoltre di identificare i cosiddetti valori di qualità, ossia i valori di rumorosità di ciascuna zona da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche disponibili, onde raggiungere gli obiettivi di tutela previsti dalla norma statale.
8. Detti valori sono riportati nella tabella a seguito:

Tabella D - valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Classe I	47	37
Classe II	52	42
Classe III	57	47
Classe IV	62	52
Classe V	67	57
Classe VI	70	70

9. Sempre mediante le classi della zonizzazione acustica sono infine identificati, per ciascuna area, i valori di attenzione che sono definiti come quei valori di rumore al di sopra dei quali si evidenzia la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. Tali valori sono riportati nella tabella a seguito e, come visibile, sono pari i limiti di immissione, se sono valutati per un periodo pari al tempo di riferimento diurno o notturno, mentre sono pari ai limiti di immissione più 10 dB di giorno e 5 dB di notte se sono verificati per un tempo pari ad 1 h.

Tabella E - Valori di attenzione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Se riferiti ad un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Classe I	60	45	50	40
Classe II	65	50	55	45
Classe III	70	55	60	50
Classe IV	75	60	65	55
Classe V	80	65	70	60
Classe VI	80	75	70	70

10. I valori limite di attenzione sono il riferimento per la adozione dei cosiddetti piani di risanamento di cui all'articolo 7 della Legge 447/95. Nel caso in cui sia verificato il superamento anche di uno dei valori risulta pertanto necessaria l'adozione di un piano di risanamento. Tali valori non sono applicabili alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali per le quali valgono specifici limiti.

art. 7 Infrastrutture stradali, fasce di pertinenza acustica e valori limite applicabili

1. Le infrastrutture stradali sono soggette a limiti specifici che, salvo le strade urbane di quartiere e le strade locali, non seguono i limiti definiti per le zone acusticamente omogenee. I limiti nello specifico sono identificati ai sensi del D.P.R. 142/04 che intende per:
 - a) infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;
 - b) infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale e' stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - c) infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non ricadente nella lettera b);
2. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, come:
 - A. autostrade;
 - B. strade extraurbane principali;
 - C. strade extraurbane secondarie;
 - D. strade urbane di scorrimento;
 - E. strade urbane di quartiere;
 - F. strade locali.
3. Attualmente presso il territorio comunale esistono unicamente strade di tipo E ed F (ivi compresa la SP 26).
4. Le infrastrutture stradali esistenti, suddivise per singolo tratto, devono rispettare i seguenti limiti di immissione:

Tabella F – Limiti acustici per strade esistenti

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Ampiezza fascia pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
		diurno dB(A)	notturno dB(A)	diurno dB(A)	notturno dB(A)
F Locale - Via Provinciale, via Carale, via Rigoli, via Chiesa, via Risorgimento, via Orobica.	30	50	40	60	50
Tutte le restanti strade	30	50	40	55	45

* per le scuole vale il solo limite diurno

art. 8 Valori limite di differenziali di immissione

1. I valori limite differenziali di immissione sono determinati sulla base della differenza tra il rumore ambientale ed il rumore residuo (ottenuto escludendo la singola sorgente sonora). Questi ultimi sono determinati in:
 - a) 5 dB (A) durante il periodo diurno;
 - b) 3 dB (A) durante il periodo notturno.
2. La misura deve essere effettuata esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi e deve essere riferita al tempo di misura.
3. Il criterio differenziale non si applica qualora:
 - a) il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - b) il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- c) All'interno delle zone classificate come aree esclusivamente industriali (classe VI);
4. Non è inoltre applicabile alla rumorosità prodotta:
 - a) da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime;
 - b) da attività e comportamenti non connessi ad attività produttive, commerciali e professionali;
 - c) da impianti e servizi interni allo stesso edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
- d)

Capo 3 COORDINAMENTO TRA GLI STRUMENTI URBANISTICI

art. 9 Coordinamento degli strumenti urbanistici esistenti con la Classificazione Acustica

1. La presente classificazione acustica viene coordinata con gli strumenti urbanistici in vigore. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, nelle loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata, in particolare:
 - a) Ad ogni adozione del Piano di Governo del Territorio o di ogni sua variante, che si ritiene possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, l'Amministrazione provvede a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 luglio 2003 n° 7/9776 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico e delle modalità di approvazione del documento di classificazione acustica descritte a seguito. La documentazione dovrà essere predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale;
 - b) I progetti di sviluppo attuativi delle previsioni dello strumento urbanistico generale attuale e di quelli futuri, debbono essere corredati da parte del proponente di idonea documentazione che attesti la conformità degli interventi attuativi con gli obiettivi definiti dalla classificazione acustica vigente per le zone in cui questi vengono realizzati ed, in particolare, con i limiti di immissione, emissione e qualità definiti.

art. 10 Piani di risanamento di competenza pubblica

1. L'amministrazione provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del proprio territorio, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della sopra citata legge, nel caso in cui:
 - a) sia rilevato il superamento dei valori limite di attenzione precedentemente definiti;
 - b) qualora nella predisposizione della classificazione acustica del territorio, limitatamente alle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare il divieto di contatto tra aree con valori di qualità che si discostano di oltre 5 dB(A).
2. Il piano di risanamento può essere adottato dai Comuni, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h (valori di qualità).

3. Nel caso di cui al comma 1 punto a), il piano di risanamento acustico viene attuato a seguito di verifica del superamento dei valori limiti di attenzione da parte dell'organo di controllo (ARPA), avvenuta su richiesta di cittadini o gruppi di cittadini.
4. Nella sua redazione il piano di risanamento acustico deve recepire i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel P.G.T. vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'articolo 27 delle presenti N.T.A., e dell'articolo 10 comma 5 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.
5. La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti, qualora presentino figure professionali in grado di redigere il piano stesso. In alternativa possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.
6. I piani di risanamento devono essere approvati dal Consiglio Comunale e debbono obbligatoriamente contenere:
 - a) individuazione delle aree da risanare;
 - b) individuazione delle sorgenti sonore causa di inquinamento acustico;
 - c) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
 - d) stima della popolazione soggetta ad esposizioni al rumore particolarmente elevate;
 - e) l'individuazione dei soggetti cui compete l'intervento;
 - f) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
 - g) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
 - h) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
7. Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza stabiliti dall'articolo 11 della L.R. 13/01. Può essere chiesto il parere all'ARPA competente per il territorio a titolo di consulenza: il parere di questo ente tuttavia non è ne obbligatorio ne vincolante.
8. Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza.
9. Il piano viene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e diventa esecutivo dalla data dell'esecutività di approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale.

art. 11 Piani di risanamento di competenza privata

1. Fatte salve le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n° 1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico, e compatibilmente con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del territorio, non sono ammessi nuovi insediamenti produttivi nelle aree classificate in classe I e II, qualora questi presentino sorgenti sonore in ambiente esterno (come ad esempio compressori, impianti di aspirazione, impianti di depurazione delle acque con turbine e/o soffianti, impianti refrigeranti etc.), oppure un ciclo tecnologico i cui impianti provochino emissioni sonore che possano superare i limiti legislativi.
2. Sono escluse dal comma precedente le installazioni legate alle radiotelecomunicazioni ed alla produzione di energia elettrica.
3. Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e artigianali tuttora esistenti all'interno delle classi I, II e III, essi possono avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali; il Comune inoltre favorisce e promuove la delocalizzazione di insediamenti produttivi verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica, le imprese interessate, che sono responsabili del superamento dei limiti di cui alla classificazione acustica, devono presentare all'Ufficio Comunale competente un piano di risanamento entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento (180 giorni). In allegato (allegato A) è riportato lo schema di relazione tipo per la presentazione dei piani di risanamento, così come definito dalla deliberazione della Giunta Regionale n° VII/6906 del 16.11.2001. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato, con adeguata relazione tecnica gli interventi e il termine, giustificato, entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti di immissione ed emissione previsti.

5. L'amministrazione, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri stabiliti dalla Regione e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.
6. Gli interventi finalizzati all'adeguamento delle immissioni sonore, qualora ritenuti gli unici o i più validi ed efficaci per conseguire il rispetto dei limiti previsti, possono essere autorizzati dal Sindaco previo parere della ASL, sentite le Commissioni Consiliari competenti e le parti interessate, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici per quanto attiene i parametri di altezza, superficie, volume e distanza dai confini.
7. Gli adeguamenti di bonifica dovranno in ogni caso essere realizzati nel minor tempo possibile, tenuto conto della articolazione complessiva del piano di risanamento. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa all'amministrazione. Eventuali deroghe, comunque non superiori a 12 mesi, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, in relazione a particolari difficoltà e complessità di ordine tecnico nella realizzazione degli interventi, comprovate da documentazione tecnica e progettuale.
8. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro sei mesi.
9. L'amministrazione, in casi di motivata necessità, si riserva la facoltà di imporre alle imprese dei termini più brevi, interventi differenti rispetto a quelli prospettati nel piano di risanamento o modifiche allo stesso per l'inserimento estetico/architettonico delle opere.

Capo 4 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO

art. 12 Valutazioni previsionali di impatto acustico

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 al punto b), nell'ambito delle proprie funzioni di controllo amministrativo il Comune di Dossena, ai sensi dell'articolo 8 della L. 447/1995 e dell'articolo 5 della legge regionale 13/2001, richiede ai soggetti titolari dei progetti o delle opere riportati a seguito, la predisposizione di idonea documentazione di previsione d'impatto acustico, relativamente alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle stesse:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) Infrastrutture stradali;
 - c) Infrastrutture ferroviarie;
 - d) nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
 - e) centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi, ove sono installati impianti e macchinari rumorosi o dove si originino emissioni sonore di origine antropica.
2. La valutazione previsionale di impatto acustico costituisce parte integrante della documentazione allegata alla Denuncia di Inizio Attività Produttiva (DIAP) di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 8/2007, come pure della domanda per il rilascio del permesso a costruire o di qualsiasi atto che autorizza la costruzione di edifici da adibire alle attività menzionate al comma precedente.
3. Le richieste per il rilascio degli atti abilitativi per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.
4. Le informazioni contenute nella valutazione previsionale di impatto acustico debbono essere conformi a quanto prescritto nella DGR 8 marzo 2002 – n.7/8313. La valutazione previsionale di impatto acustico deve essere redatta da tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della L. 447/95.
5. Per quanto riguarda la verifica di tale documentazione, unitamente alla domanda di permesso di costruire o di nulla osta all'inizio dell'attività, l'amministrazione si avvale dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente, per il parere di competenza, o della collaborazione di un tecnico acustico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della L. 447/95.

6. In caso di parere sfavorevole, il responsabile del procedimento per il rilascio dei permessi ha la facoltà di negare il rilascio del permesso, licenza od autorizzazione fino alla risoluzione delle cause che hanno condotto all'espressione del parere sfavorevole o contrario.
7. È facoltà dell'Amministrazione richiedere, ad attività in funzione, una rilevazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti, in conformità con quanto dichiarato nella relazione di valutazione di impatto acustico. In caso di non conformità ai limiti è facoltà dell'Amministrazione procedere alla revoca della licenza o dell'autorizzazione.
8. L'amministrazione valuta la documentazione previsionale di impatto acustico qualora le opere indicate nel presente paragrafo siano soggette alle procedure di V.I.A. di cui alla legge 8 luglio 1986 n° 349, esprimendo parere di competenza.

art. 13 valutazioni previsionali di clima acustico

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 comma 1 punto b), allo scopo di evidenziare la compatibilità di nuovi interventi edilizi con il clima acustico preesistente e con la presenza di sorgenti sonore ed allo scopo di prevedere il clima acustico che potrà caratterizzare tali ambienti a destinazione specifica, il proponente/legale rappresentante/progettista delle opere menzionate a seguito deve produrre una valutazione previsionale di clima acustico relativamente alle aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
2. In particolare in ambito comunale, in relazione alle specifiche sorgenti sonore presenti, la valutazione previsionale di clima acustico dovrà essere richiesta e presentata all'Ufficio di competenza per tutte le **nuove realizzazioni** di tipo residenziale che si inseriscono:
 - a) entro la fascia pari a 30 metri dalla sede stradale delle vie di cui alla tabella F articolo 7, che sono inserite in classe III;
 - b) per tutte le **nuove realizzazioni** che si inseriscono entro la classe IV come definita dalla Classificazione acustica Comunale;
3. Nel caso di nuove scuole, asili, case di cura, case di riposo, ospedali, parchi pubblici, la valutazione previsionale di clima acustico dovrà essere presentata a prescindere dalla ubicazione di tali strutture.
4. Le modalità e i criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di clima acustico sono definiti dalla Delibera Giunta Regionale n° 7/8313 del 08.03.2002. La valutazione previsionale di clima acustico deve essere redatta da tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della L. 447/95.
5. Per quanto riguarda la verifica di tale documentazione, unitamente alla domanda di permesso di costruire, l'Amministrazione si avvale dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente, per il parere di competenza, o della collaborazione di un tecnico acustico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della L. 447/95.

art. 14 prescrizioni progettuali per le nuove realizzazioni di tipo residenziale

1. Le realizzazioni residenziali ricadenti entro le aree di cui all'articolo 13 comma 2 punto a) e b) devono riportare all'interno della documentazione di valutazione previsionale di clima acustico, idonea caratterizzazione degli interventi, diretti a carico della sorgente, che si rendono eventualmente necessari ai fini del rispetto dei limiti di cui agli artt 6 e 7 del presente regolamento.
2. Le informazioni da riportare, che saranno inserite entro la documentazione di valutazione previsionale di clima acustico, sono le seguenti:
 - a) Tipologia di sorgente disturbante;
 - b) Caratterizzazione della sorgente disturbante in termini di livello sonoro previsto presso tutti i recettori che compongono l'intervento in progetto, sia in periodo diurno che in periodo notturno, in assenza del sistema di mitigazione previsto;
 - c) Descrizione, mediante l'ausilio di planimetrie e sezioni, del sistema di mitigazione scelto, caratterizzazione delle modalità di realizzazione e di esecuzione e stima dell'efficacia dello stesso

mediante la predisposizione di calcoli previsionali che saranno riportati nella documentazione fornita dal progettista;

- d) Caratterizzazione del livello sonoro previsto presso tutti i recettori che compongono l'intervento in progetto, sia in periodo diurno che in periodo notturno, successivamente alla realizzazione dell'intervento;
3. Sono a carico del titolare della concessione (e di ogni altro atto equivalente) rilasciata all'interno delle aree di cui all'articolo 14 comma 2 punto a) e b) i costi relativi alla progettazione ed esecuzione dei sistemi di mitigazione previsti per il rientro entro i valori limite.
4. Per quanto riguarda la verifica di tale documentazione l'Amministrazione si avvale dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente, per il parere di competenza, o della collaborazione di un tecnico acustico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della L. 447/95.
5. In caso di manifesta inefficacia del sistema di mitigazione previsto, il responsabile del procedimento per il rilascio dei permessi diniega il rilascio del permesso, licenza od autorizzazione fino alla risoluzione delle cause che hanno condotto all'espressione del parere sfavorevole o contrario.
6. Solo qualora non fossero possibili interventi diretti a carico della sorgente ovvero a seguito di manifesta inefficacia di tale opzione, possono essere previsti interventi a carico del recettore. Tali interventi saranno volti a:
 - a) garantire un valore di isolamento di facciata $D_{2m,nT}$ dei vani esposti alla sorgente disturbante pari ad almeno 48 dB;
 - b) garantire la minimizzazione del numero di persone esposte alla sorgente mediante idonea progettazione e disposizione degli spazi interni;
 - c) garantire l'assenza di vani quali camere da letto sul lato dell'edificio che si espone verso la sorgente.
7. Gli aspetti di cui al comma 6 punti a), b) e c) devono essere descritti in una relazione da predisporre ai sensi del successivo articolo 15.
8. È facoltà dell'Amministrazione richiedere, al termine dei lavori, una rilevazione in opera attestante il rispetto dei limiti, in conformità con quanto dichiarato nella relazione di valutazione di clima acustico e di previsione dell'efficacia degli interventi.

art. 15 Norme relative ai requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne

1. Le tipologie di edifici soggette a tale articolo sono riportate nella tabella a seguito:

Tabella H – categorie di edifici soggetti verifica dei requisiti acustici passivi

<i>categoria A:</i> edifici adibiti a residenza o assimilabili;
<i>categoria B:</i> edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
<i>categoria C:</i> edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
<i>categoria D:</i> edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili;
<i>categoria E:</i> edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
<i>categoria F:</i> edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
<i>categoria G:</i> edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

2. Tutti i progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, che ne modifichino le caratteristiche acustiche, debbono essere corredati da dichiarazione del progettista che ne attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della LR 13/01.
3. Tutte le istanze relative a progetti per la costruzione di nuovi edifici devono essere corredate da una idonea documentazione, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, attestante in via previsionale (all'atto del progetto) il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 05/12/1997 e ss.mm.ii.. Rientrano nell'applicazione del presente comma gli interventi che prevedono la formazione di nuove unità immobiliari facenti parte di un edificio esistente, nel caso di ampliamento della volumetria dell'immobile e/o recupero ai fini abitativi di porzioni di esso.
4. Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici riportati in tabella è subordinato al rispetto dei valori limiti delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 05/12/1997 e ss.mm.ii.. A tale scopo possono essere fornite all'amministrazione sia valutazioni di calcolo previsionale condotte in base alle norme UNI a disposizione, sia valutazioni in opera svolte al termine dei lavori.

5. In fase di rilascio del certificato di agibilità degli edifici, l'amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere una relazione tecnica di verifica in opera redatta da un tecnico competente, attestante il rispetto, verificato mediante misurazioni, dei requisiti acustici passivi previsti dal D.P.C.M. 05.12.1997 e ss.mm.ii..
6. Ai sensi dell'articolo 14 comma 6 lettera a) l'amministrazione può richiedere interventi migliorativi del requisito di isolamento di facciata $D_{2m,nT}$, per gli edifici che rientrano nelle aree di cui all'articolo 14 comma 2 punto a) e b) e per i quali interventi diretti alla sorgente non sono efficaci. In tal caso il valore minimo di $D_{2m,nT}$ risulta pari a 48 dB per gli ambienti che sono esposti alla sorgente in questione.

art. 16 Edilizia scolastica

1. Gli edifici scolastici di nuova realizzazione, gli ampliamenti degli esistenti edifici scolastici sono soggetti al rispetto dei requisiti acustici passivi di cui all'articolo precedente. I requisiti acustici passivi sono valutati anche per le partizioni di separazione tra le varie aule, sia verticali che orizzontali.
2. Il collaudo acustico al termine dei lavori, oltre ai limiti di cui al DPCM 05/12/1997 e ss.mm.ii. deve far riferimento alla normativa di settore in vigore e facente riferimento ai seguenti disposti:
 - a) Circolare Min. Lav. Pubbl. n. 3150 del 22/5/1967: Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.
 - b) D.M. 18/12/1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica e s.m.
 - c) DM 13/9/1977 Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici.

Capo 5 - CONTROLLO DELLE EMISSIONI DEGLI AUTOVEICOLI

art. 17 Limitazioni al rumore emesso da sorgenti mobili specifiche

1. La limitazione della rumorosità derivante da sorgenti mobili è già regolamentata dagli articoli 78, 79, 155 e 156 del Codice della Strada (Dlvo 285/92 e ss.mm.ii.) nonché dalle Direttive Comunitarie in materia di omologazione dei dispositivi silenziatori.
2. Il corpo di Polizia Locale è incaricato delle verifiche di cui al presente articolo.
3. Di seguito si riportano estratti dal citato decreto che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art. 78. Dlvo 285/92 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

"I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72¹, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del PRA solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, la prescritta visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti

¹ tra cui il dispositivo silenziatore.

abbia sostenuto con esito favorevole la prescritta visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 398,00 a Euro 1.596,00.

Le violazioni suddette comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI."

Art. 79. Dlvo 285/92 Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.

"I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 318,00. La misura della sanzione è da euro 1.144,00 a euro 11.133,00 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter."

Art. 155 Dlvo 285/92 Limitazione dei rumori.

"Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.

Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento (DPR 495/92 art. 350)².

I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento¹ e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39,00 a Euro 159,00".

Art. 156. Dlvo 285/92 Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

"Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile.

Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso.

Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.

Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.

In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

² Art. 350. (Art. 155 Cod. Str.) Limiti sonori massimi.

Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all'articolo 155, comma 3, del codice, non può superare nell'uso $L_{Aeq} 60$ dB (A) misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo.

L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'articolo 155, comma 4, del codice (allarme antifurto) deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 39,00 a Euro 159,00".

art. 18 protezione della popolazione dalle emissioni sonore derivanti dal flusso veicolare

1. Nell'ambito delle proprie facoltà l'amministrazione promuove l'attività di controllo finalizzata alla protezione della popolazione dalle emissioni sonore derivanti dal traffico veicolare.
2. All'atto della realizzazione di nuove strade di tipo E e di tipo F, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 comma 1 lettera b), dovrà essere valutato l'impatto acustico generato dall'infrastruttura nei confronti dei recettori esistenti e dei recettori previsti.
3. Le nuove strade di tipo E e di tipo B dovranno prevedere delle fasce di rispetto pari a 20 metri per ciascun lato misurato a partire dall'asse stradale.

Capo 6 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE

art. 19 Definizione delle attività temporanee

1. Con riferimento al presente regolamento, si definisce attività temporanea qualsiasi attività caratterizzata da uno sviluppo temporale limitato che preveda l'utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti caratterizzati da emissioni sonore che, per loro natura, possono eccedere i limiti massimi di immissione ammessi nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo dalla Classificazione Acustica Comunale;
2. La fattispecie della temporaneità è rilevabile qualora l'attività sia caratterizzata da:
 - a) una durata per periodi di tempo limitati e comunque non ricorrente ad intervalli regolari;
 - b) da ubicazioni variabili nel corso della propria durata.
3. Rientrano tra le attività temporanee le seguenti attività (elenco non esaustivo):
 - a) cantieri edili e stradali;
 - b) feste popolari, sagre, feste di partito e di associazioni riconosciute a livello comunale, compresi i concerti musicali all'aperto collegati a tali manifestazioni;
 - c) luna park e circhi;
 - d) mercati e vendite ambulanti (escluso il mercato settimanale);
 - e) manifestazioni sportive al di fuori degli impianti ivi preposti,
 - f) concerti musicali;
 - g) spettacoli pirotecnici;
 - h) cinema estivi all'aperto;
 - i) annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli.

art. 20 Autorizzazione delle attività temporanee

1. Per il loro svolgimento, tali attività sono sottoposte a preventiva richiesta di autorizzazione, da presentare al responsabile della Polizia Locale almeno 15 gg prima dell'inizio dell'attività.
2. Il Responsabile della Polizia Locale, sentito il parere del responsabile del settore LLPP, dietro comunicazione in carta semplice dell'interessato secondo la modulistica allegata, autorizza tacitamente l'esercizio dell'attività temporanea, concedendo, come limiti acustici massimi, per ciascuna tipologia di attività, quelli riportati nella terza colonna della tabella I del presente articolo (colonna "Limite massimo di immissione"). Il richiedente, nell'istanza, deve dichiarare di aver preso visione di tali limiti (terza colonna) concessi dalle presenti N.T.A. relativamente alla propria attività temporanea e di impegnarsi al rispetto di detti valori. L'attività temporanea si considera inoltre autorizzata unicamente entro gli orari di cui alla seconda colonna della tabella (orari di esercizio consentiti) fatti salvi casi specifici valutati, di volta in volta, dall'Amministrazione.

Tabella I – Limiti attività temporanee

Tipo di attività	Orari di esercizio consentiti	Limite massimo di immissione	Limite massimo di immissione in deroga

Cantieri edili e stradali	Dalle ore 8,00 alle ore 12,00 Dalle ore 14,00 alle ore 17,00 Sabato pomeriggio, Domenica, festivi esclusi	70 dB(A)	80 dB(A)
Feste popolari, sagre, feste di partito e di associazioni riconosciute a livello comunale, compresi i concerti musicali all'aperto presso la tensostruttura di via provinciale	Tutti i giorni: fino alle 24.00	65 dB(A)	75 dB(A)
Luna park e circhi	Tutti i giorni: fino alle 24.00	70 dB(A) diurno 65 dB(A) notturno	Nessuna deroga
Mercati e vendite ambulanti	Tutti i i giorni: dalle 6.30 alle 23.00	70 dB(A) diurno 65 dB(A) notturno	Nessuna deroga
Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi	Tutti i i giorni: dalle 7.00 alle 18.00	70 dB(A)	80 dB(A)
Concerti musicali	Tutti i giorni fino alle 24.00	65 dB(A)	75 dB(A)
Spettacoli pirotecnici	Tutti i giorni: fino alle 24.00	70 dB(A)	80 dB(A)
Cinema estivi all'aperto	Tutti i giorni: fino alle 24.00	65 dB(A)	75 dB(A)
Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli	Dalle 8.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 18.00	70 dB(A)	Nessuna deroga

3. Nel caso in cui il richiedente preveda o ritenga di superare i limiti massimi di immissione previsti per le attività temporanee, secondo la medesima modalità di cui al comma 1 e 2, deve essere presentata richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione previsti dalla tabella (qualora consentito) almeno 15 gg prima dell'inizio dell'attività. Contestualmente a detta richiesta il richiedente è tenuto a presentare una previsione di impatto acustico ai sensi della Legge 447/95 redatta da tecnico competente in acustica in cui siano evidenziati:
- macchinari, attrezzature, strumenti, impianti che si intendono utilizzare;
 - tipologie di sorgenti sonore presenti;
 - dislocazione delle sorgenti sonore nelle aree di pertinenza su planimetria in scala adeguata;
 - livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti, valutati nella posizione in ambiente esterno in facciata all'edificio sede di ambienti abitativi più compromessi e/o più prossimi all'area sede della attività;
 - livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere che non dovranno superare i limiti in deroga;
 - orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
 - orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
 - durata dell'attività temporanea.
4. L'autorizzazione in deroga viene concessa dal responsabile della Polizia Locale, sentito il parere di cui al comma 2, entro 10 gg dalla presentazione della domanda considerando:
- i contenuti e le finalità dell'attività;
 - la durata dell'attività;
 - il periodo (diurno o notturno) in cui si svolge l'attività;

- d) la stima popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
 - e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
 - f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
 - g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.
5. Nell'autorizzazione, il comune può stabilire, in relazione agli aspetti precedenti:
 - a) valori limite da rispettare più contenuti del limite massimo di immissione in deroga;
 - b) limitazioni e modifiche di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività (anche più restrittivi rispetto a quelli riportati in tabella);
 - c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
 - d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.
 6. Le attività temporanee che risultano prive dell'autorizzazione in deroga ai limiti di immissione/emissione sono immediatamente sospese con ordinanza del Sindaco.
 7. L'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee rumorose si intende implicitamente compresa negli atti autorizzativi rilasciati dal Comune per le seguenti attività:
 - a) manifestazioni di piazza, cortei, processioni;
 - b) mercati all'aperto con cadenza settimanale;
 - c) servizi di pulizia delle reti viabili e dei marciapiedi;
 - d) raccolta RSU.
 8. Nel caso in cui, per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7 punto c) e punto d), fosse necessaria la gara d'appalto la ditta deve indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, dichiarare la propria responsabilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

Capo 7 – LIMITAZIONI A SPECIFICHE ATTIVITÀ

art. 21 Limitazioni al rumore emesso dai luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi

1. In ogni caso i luoghi di intrattenimento danzante sono tenuti al rispetto dei limiti di emissione, immissione e dei limiti differenziali. La verifica dei limiti è demandata ai gestori dei locali stessi.
2. All'interno delle aree urbane caratterizzate da un contesto edificato con prevalente presenza residenziale, dove l'articolato degli edifici e degli spazi urbani non consente una adeguata attenuazione delle emissioni sonore derivanti dall'esercizio pubblico, in ragione della distanza ravvicinata tra sorgente e recettore ovvero della presenza di fronti di edifici continui tali da comportare riflessioni multiple, è facoltà del Sindaco sia in fase di rilascio della licenza che successivamente, prevedere limitazioni all'orario di apertura non oltre le ore 22, anche sulla base delle risultanze delle verifiche svolte dal gestore.
3. Nel caso dei **pubblici esercizi di nuova apertura**, la cui licenza è rilasciata in data successiva alla approvazione del presente regolamento, i cui locali sono ricavati all'interno di edifici entro cui sono presenti unità residenziali, l'autorizzazione non può essere rilasciata per un orario eccedente l'intervallo compreso tra le ore 06 e le ore 22. Per tali pubblici esercizi non è permesso lo svolgimento di qualsivoglia attività, collaterale alla somministrazione di alimenti e bevande, che preveda lo svolgimento di spettacoli con musica dal vivo e/o karaoke per l'intrattenimento della clientela (elenco non esaustivo).
4. Nel caso dei **pubblici esercizi esistenti** i cui locali sono ricavati all'interno di edifici entro cui sono presenti unità residenziali, lo svolgimento di attività collaterali alla somministrazione di alimenti e bevande che preveda lo svolgimento di spettacoli con musica dal vivo e/o karaoke per l'intrattenimento della clientela, a prescindere dall'orario di apertura, viene permesso a condizione che siano fornite da parte del gestore idonee rilevazioni strumentali atte a dimostrare il rispetto dei

limiti di cui al presente regolamento. In caso contrario l'autorizzazione allo svolgimento delle attività collaterali, qualora precedentemente autorizzata, viene revocata.

art. 22 Limitazioni al rumore emesso da depositi di materiali edili e di attrezzature di cantiere

1. All'interno degli insediamenti adibiti ad attività di deposito di macchinari ed attrezzature edili, possono essere eseguite operazioni ed attività diverse dal ricovero di automezzi unicamente entro l'orario compreso tra le ore 8 e le ore 19. Al di fuori di tale orario non può essere svolta alcuna attività di tipo lavorativo quale:
 - a) operazioni di carico e scarico dei mezzi, sia manuale che di tipo meccanico ed operazioni assimilabili;
 - b) operazioni di pulizia dei mezzi e delle attrezzature mediante dispositivi di lavaggio ed operazioni assimilabili;
 - c) operazioni di predisposizione di manufatti ed attrezzature di sorta;
 - d) lavorazioni in genere;
 - e) operazioni tali da provocare emissioni sonore verso i recettori adiacenti.

art. 23 Regolamento per il suono delle campane

1. Si autorizza il suono delle campane per le funzioni religiose, nel rispetto delle disposizioni emanate con i Decreti vescovili, in relazione agli aspetti ed alle peculiarità che caratterizzano tali emissioni in quanto:
 - a) il suono delle campane è il tradizionale e singolare modo immediato di comunicare della Chiesa coi suoi fedeli così da divenire un'espressione importante della sua libertà, sia per annunciare i momenti di preghiera, sia per segnare i momenti significativi della vita dei fedeli singoli e dell'intera comunità;
 - b) il suono delle campane non può essere assimilato al rumore prodotto dagli impianti industriali moderni, anche se necessita nel nostro contesto culturale di essere disciplinato, per poter continuare a svolgere la sua funzione in sintonia con mutate e diversificate esigenze;
 - c) possono essere ridotti, in caso di richiesta da parte dei residenti, gli orari di rintocco orario limitandone la presenza in solo periodo diurno, dalle ore 06 alle ore 22.

art. 24 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e di Polizia Urbana nonché la vigente normativa nazionale e regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

Capo 8 – DISPOSIZIONI VARIE

art. 25 Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità per la tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore ivi compresa la sospensione parziale o totale delle attività disturbanti.
2. Tali provvedimenti sono da ritenere vigenti sino all'eliminazione della fonte e delle cause di inquinamento acustico.

art. 26 Validità del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla approvazione definitiva del piano di classificazione acustica comunale (zonizzazione acustica) a partire dalla data di esecutività della Delibera del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.

Ogni altra disposizione di regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Il presente regolamento viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute nel presente regolamento. Qualsiasi prescrizione del regolamento che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.

L'aggiornamento o la modifica può avvenire anche:

- contestualmente all'adozione di varianti specifiche o generali del P.G.T.
- contestualmente all'approvazione dei piani attuativi del P.G.T., limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

art. 27 Vigilanza e controllo

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai Comuni e, se il problema coinvolge più Comuni dalle Province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999 n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).

Per le attività di vigilanza e controllo, il Comune o la Provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell'ARPA, così come stabilito dall'art. 26, comma 5, della l.r. 16/1999.

In caso di impossibilità da parte dei citati Enti competenti, l'amministrazione Comunale per gli accertamenti tecnici fonometrici si può avvalere anche, qualora non dotata delle strutture necessarie, di tecnici esterni competenti ai sensi dell'art.2 comma 6 della L.26/10/1995, n° 447 e successive modificazioni e integrazioni. Nelle operazioni di controllo tali tecnici sono supportati da personale incaricato della vigilanza del Comune di Dossena.

art. 28 Sanzioni

Salvo le responsabilità penali per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con il pagamento di sanzioni amministrative nell'ambito di minimi e massimi prefissati dalla L.447/95 all'art. 10 e dall'art. 16 della L.R. 13/01 di seguito riportate.

Sono altresì riportate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (Dlvo 285/92) in materia di inquinamento acustico.

Tabella L – Sanzioni

Violazione	riferimento legislativo	sanzione amministrativa Euro	
		Minima	Massima
Inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dal Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente	articolo 650 del Codice penale	arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Euro 206,58	
	art. 10 L. 447/95	1.032,95	10.329,51
Superamento dei valori limite di emissione e di immissione di una sorgente fissa o mobile	art. 10 L. 447/95	516,48	5.164,76
Violazione dei regolamenti di esecuzione e delle disposizioni dettate in	art.10 L. 447/95	258,24	10.329,51

applicazione alla Legge 447/95			
Violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica	art.16 L.R. 13/01	258,24	516,48
Violazione al D.P.C.M. 16.04.1999 n° 215 – pubblici esercizi e discoteche	Art. D.P.C.M. 215/99	258,24	10.329,51
Modifica dei dispositivi silenziatori degli scarichi dei gas di combustione di auto e moto veicoli rispetto a quanto nel certificato di omologazione	art.78 Dlvo 285/92	398,00	1596,00
		ritiro carta di circolazione	
Circolazione con dispositivi silenziatori degli scarichi dei gas di combustione di auto e moto veicoli non efficienti o non correttamente installati	art.79, 155 Dlvo 285/92	80,00	318,00
		1.144,00	11.139,00
Immissione di rumori molesti derivanti dalle modalità di guida o dalla circolazione stradale	art.155 Dlvo 285/92	33,60	137,55
Superamento dei limiti massimi previsti dal regolamento per l'uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo di veicoli	art.155 Dlvo 285/92	39,00	159,00
Superamento dei limiti massimi previsti dal regolamento per sistemi di allarme antifurto	art.155 Dlvo 285/92	39,00	159,00
Uso, in particolare nei centri abitati, delle segnalazioni acustiche, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo.	art.156 Dlvo 285/92	39,00	159,00
Violazione delle disposizioni del regolamento, salvo diversa disposizione di legge	Art. 7-bis D.Lvo 18.08.00. n. 267	25,00	500,00

Tali sanzioni potranno subire variazioni a seguito di modifiche o integrazioni della normativa vigente. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati, ai sensi della L 447/95 e Dlvo 285/92 e s.m.i. al miglioramento della circolazione stradale, redazione di piani del traffico, interventi di bonifica acustica, redazione di piani di risanamento acustico.

Ai sensi della L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sopra riportate, sono introitate dal comune, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 4, della Legge 447/95.

art. 26 Strumentazione e modalità di misura del rumore

Per la strumentazione e le modalità di rilevamento dell'inquinamento acustico si fa riferimento al Decreto del Ministero dell'Ambiente 16/3/1998 pubblicato sulla GU n°76 del 01/4/1998.

Allegato A - Schema tipo di relazione tecnica di Piano di risanamento acustico

Il piano di risanamento acustico che le imprese devono presentare al Comune, deve contenere almeno i seguenti dati ed informazioni.

- a) Dati identificativi del legale rappresentante e individuazione dell'impianto/attività con l'indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, etc.);
- b) Indicazione, per l'area nella quale è insediata l'attività o l'impianto e per le aree adiacenti, della/e zona/e urbanistiche di appartenenza nel Piano di Governo del territorio.
- c) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura produttiva o commerciale per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Occorrono delle mappe in scala che riportano la classificazione acustica di cui alla tabella A dell'allegato al d.p.c.m. 14 novembre 1997 (oppure tabella 1, allegato B, del d.p.c.m. 1° marzo 1991). Si devono indicare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona derivanti dalla classificazione acustica comunale per le aree e zone interessate. In assenza di zonizzazione acustica comunale si devono comunque specificare i valori limite imposti dalla normativa (art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 1° marzo 1991) per le zone ed aree interessate dalle immissioni sonore. Si devono, quindi, individuare i valori limite che sono assunti come riferimento per la definizione del piano di risanamento acustico.
- d) Descrizione, mediante informazioni di carattere acustico, dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature che danno luogo a diffusione di rumore nell'ambiente esterno e/o in ambienti abitativi.
- e) Per le sorgenti sonore che hanno effetti nell'ambiente esterno o abitativo occorre la descrizione delle modalità di funzionamento, rilevanti per la valutazione delle emissioni sonore, con l'indicazione della loro posizione spaziale, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi e la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che è interessata da tali emissioni sonore.
- f) Relativamente alle attività o ai cicli tecnologici presenti, elenco delle sorgenti di rumore (attrezzature, impianti, etc.) installati, con l'indicazione dei livelli di rumore per intervalli di breve e media durata prodotti dagli stessi nell'ambiente esterno e/o negli ambienti abitativi, dando le esatte posizioni nelle quali sono stati rilevati i livelli sonori. Occorre indicare quali sono gli impianti o attrezzature, di titolarità dell'impresa, che causano le emissioni ed immissioni sonore superiori ai limiti.

2. Per gli impianti industriali, oltre ai dati ed informazioni riportate al punto 1, occorre anche:

- a. indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo ai sensi del D.M. 11 dicembre 1996;
- b. descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione spaziale delle sorgenti. Descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, l'eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni significative nell'ambiente esterno;
- c. specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento dell'impianto/attività;
- d. specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive si hanno i livelli massimi di emissione sonora (ad esempio riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti), indicando le posizioni (prossime al confine di proprietà) ed i valori dei livelli sonori ad esse relativi disponibili;
- e. effettuare, preliminarmente alla presentazione del piano di risanamento, rilevazioni fonometriche in posizioni ritenute significative per la definizione del piano di risanamento e per valutare

l'efficacia degli interventi di bonifica acustica. Le postazioni «significative» possono, eventualmente, essere individuate in accordo con il/i Comune/i e la struttura dell'ARPA territorialmente competente/i. Le fonometrie riguarderanno l'area che è interessata dalle immissioni sonore e devono comprendere, per le postazioni indagate anche se le stesse sono nell'ambiente esterno, la caratterizzazione del rumore ambientale e del rumore specifico (cioè del rumore prodotte, nei punti oggetto di indagine, dal contributo delle sorgenti la cui titolarità è attribuibile all'impresa). Negli stessi punti saranno effettuati, dopo la realizzazione del piano di risanamento, rilevazioni fonometriche per verificare l'avvenuto adeguamento ai valori limite stabiliti dalla normativa vigente.

3. Per quanto riguarda i sistemi di mitigazione e gli interventi di bonifica acustica previsti nel piano di risanamento occorre dare le seguenti informazioni.

- a. Le motivazioni tecniche, riferite in particolare alle sorgenti sonore che causano il superamento dei limiti, che hanno portato alla individuazione della tipologia di interventi e alle modalità di adeguamento prescelte.
- b. La descrizione tecnica dei singoli interventi di bonifica fornendo ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche acustiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Deve essere indicata l'entità prevista delle riduzioni per le varie postazioni rispetto alle quali l'intervento di bonifica è stato progettato.
- c. Le fasi di realizzazione previste per il piano di risanamento e la specificazione della sua articolazione con la sequenza cronologica dei singoli interventi e l'indicazione del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna ad attuare questi ultimi e, comunque, la data entro la quale prevede di concludere il piano di risanamento.

Previsione di impatto acustico

Aeroporti, Aviosuperfici

La documentazione di previsione di impatto acustico per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo e per le nuove aviosuperfici deve, contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate:

- L'indicazione della Circostrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura, dei dati identificativi della proprietà dei suoli e del gestore.
- La descrizione particolareggiata del progetto con particolare riferimento alle caratteristiche della pista o elisuperficie, alle mappe territoriali (comprese le cartografie digitalizzate), agli ausili per la navigazione, alle modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), agli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l'infrastruttura. Le cartografie devono riportare gli usi del suolo per le aree dei territori comunali che potrebbero essere interessati all'impatto acustico.
- Le diverse alternative nelle procedure di salita iniziale (initial climb procedures) prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l'impatto acustico.
- L'indicazione delle infrastrutture stradali o ferroviarie che, in seguito alla costruzione, della nuova opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine per il periodo diurno e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni.

Per la redazione della documentazione di cui sopra, ai fini della descrizione del previsto impatto da rumore, occorre descrivere in dettaglio per l'aeroporto o aviosuperficie in progetto:

- almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni dopo l'entrata in esercizio;
- dati di traffico usati per le stime previsionali: nelle simulazioni occorre considerare anche il giorno più trafficato (bus y day) e le condizioni peggiori di traffico. Deve essere riportata la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico (tipologia, stage, carico al decollo, destinazione) nei, due periodi della giornata e durante la settimana;
- la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input. La descrizione deve riportare il dettaglio dei dati di input, le procedure di decollo ed atterraggio, le rotte utilizzate nel modello previsionale di calcolo per la stima del rumore misurabile al suolo;
- ove calcolabili, vanno individuate le curve di isolivello di 60, 65, 75 LVA sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la previsione, oppure in alternativa, ove vi fossero pochi movimenti nel busy day, l'indicazione dei livelli di rumore, prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero significativo di punti (almeno uno per ogni centro abitato o frazione) interessati dai sorvoli;
- le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore durante singoli sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali, il rumore residuo, il rumore ambientale;
- le eventuali ipotesi valutate dal Comune/Comuni interessati relativamente alle modifiche nelle regolamentazioni urbanistiche ed edilizie e, comunque, le eventuali misure di mitigazione dell'impatto acustico previste e i tempi della loro realizzazione;
- l'elencazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione.

Infrastrutture stradali

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera b), e all'art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) non sono richiesti i dati di cui al comma 1, lettere e), f), g), e comma 2 del presente articolo.

- Indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal d.lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dal rumore causato dall'infrastruttura.
- Indicazione, per le aree del territorio attraversate e adiacenti all'infrastruttura, delle zone urbanistiche e delle zone acustiche di appartenenza (queste ultime stabilite ai sensi della tabella A del d.p.c.m. 14 novembre 1997 o dedotte dal P.G.T. ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 1 marzo 1991). Devono essere fornite una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna e relative ad un raggio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate, a partire dal confine di proprietà dell'arteria stradale, con indicazione della destinazione urbanistica e d'uso dei luoghi e degli edifici (abitazione, ospedale, industria, ferrovia, etc.).
- Indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all'infrastruttura e dei valori limite di immissione stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall'infrastruttura: occorre specificare i valori limite, per le singole aree, desumibili dalla classificazione acustica comunale o dal P.G.T. Occorre evidenziare su apposite mappe in scala la collocazione degli ambienti abitativi più vicini al previsto tracciato stradale e quelli posti all'interno delle eventuali fasce di pertinenza.
- Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato stradale in pianta, delle quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di traffico previsti. Occorrono i dati relativi al traffico nelle ore di punta, al traffico medio giornaliero previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, alla composizione percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti, autocarri, autoveicoli, motocicli, riferita alle fasce orarie più significative.
- Indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime previsionali, delle eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di fungo termine, per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, causate dalla nuova infrastruttura in corrispondenza ad arterie stradali già in esercizio.
- Indicazione su apposite mappe e mediante coordinate georeferenziate fotografie o altro materiale ritenuto idoneo, di un numero di punti, adeguati allo scopo di descrivere l'impatto acustico dell'opera, posti nell'ambiente esterno e da individuarsi prima dell'approvazione definitiva del progetto. Tali punti sono individuati in accordo con il/i Comuni e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti.
- Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli di pressione sonora derivanti da calcoli. Per gli stessi punti verranno valutati, dopo l'entrata in esercizio del tratto di Infrastruttura stradale interessato, i dati ottenuti da misurazioni dei livelli sonori.
- Dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuate prima della costruzione per le posizioni significative di cui alla lettera f) che precede. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno l'area prevedibilmente interessata dal rumore derivante dall'infrastruttura, la caratterizzazione del rumore ambientale e la determinazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti fisse già esistenti prima della costruzione dell'infrastruttura. I dati fonometrici stimati per le singole posizioni devono comunque specificare sia i livelli sonori generati dall'infrastruttura in progetto che i livelli dovuti al rumore derivante da altre sorgenti sonore. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'infrastruttura, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative e necessarie dall'A.R.P.A., serviranno a verificare la conformità della rumorosità immessa con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- Se sono previsti sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Tali dati devono in particolare riguardare i punti significativi individuati come descritto ai punti f) e g) precedenti.

Per la stima previsionale dell'impatto acustico possono essere utilizzati appositi metodi di calcolo reperibili sul mercato. Nella relazione tecnica deve essere riportata la descrizione, anche al fine di poter valutare l'accuratezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora, del modello di calcolo e dei dati di input utilizzati oltre che riportare l'analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale. Occorre riportare dati relativi a scenari previsionali riferiti ad uno e a cinque anni dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessata. Devono essere inoltre forniti i valori previsti in singoli punti o anche da isolinee, ove queste ultime sono corredate da dati e notizie adeguate a valutare l'affidabilità del metodo di calcolo seguito, relative a valori significativi dei descrittori acustici.

Infrastrutture ferroviarie

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture ferroviarie di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera f), e all'art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- Indicazione della tipologia di linea ferroviaria ai sensi del D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459, e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dall'infrastruttura.
- Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire ad una infrastruttura ferroviaria anziché stradale, specificate all'art. 2 comma 1, lettere b), c), e), f), g), h); e comma 2 del medesimo art. 2 che precede.
- Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato della linea ferroviaria, delle quote relative al piano del ferro, delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura, del numero e della tipologia dei treni o materiale rotabile previsti (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni riferita alle fasce orarie più significative).

I dati forniti devono riguardare il traffico giornaliero previsto al momento dell'entrata in esercizio del tratto ferroviario interessato e quello stimato dopo 1 e 5 anni.

- I dati e le informazioni, in particolare per le aree comprese nelle fasce di pertinenza, necessarie all'applicazione del d.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998.

Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 4, e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
- Indicazione, per l'area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle zone di appartenenza del Piano di Governo del territorio.
- Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura adibita ad attività produttiva per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Nella/e cartografia/e fornita/e deve essere indicata la classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente.
- Nella cartografia e nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le aree e zone suddette. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più vicini al previsto impianto o attività.
- Descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore presenti. Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e l'indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime

sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà. La descrizione può essere fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la descrizione di livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello stesso tipo.

La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi impianti industriali deve inoltre:

- indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al d.m. 11 dicembre 1996;
- descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti;
- descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;
- specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
- specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti);
- riportare i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da concordare con il/i Comune/i e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative nell'area che prevedibilmente sarà interessata dalle emissioni sonore e dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove immissioni sonore e del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente; g) descrivere i metodi di calcolo previsionali e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte ad individuare l'accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori.
- Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l'indicazione delle posizioni per le quali si avranno tali riduzioni nei livelli sonori.
- La documentazione deve riportare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti e del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna, comunque, a far rientrare i livelli sonori causati nell'ambiente esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell'avvio dell'impianto, dovessero essere non conformi ai suddetti limiti e alle stime contenute nella documentazione di previsione di impatto acustico.

Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi

La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi centri commerciali polifunzionali di cui alla legge 447/95, art. 8 comma 4, e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- Dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante. Si deve anche indicare la tipologia e le caratteristiche dei locali o delle strutture che formeranno il centro commerciale e che possono avere emissioni sonore con effetti nell'ambiente esterno o abitativo.
- Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede

- Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste al precedente art. 4, commi 1, 3, 4, per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissioni di rumore nell'ambiente esterno o abitativo. Tali dati devono in particolare riguardare gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora. Dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono vicine ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera c) e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- I dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
- Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di Immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede.
- Dati particolareggiati relativamente all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. d) Per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all'aperto, e per quelli di condizionamento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, con i dettagli tecnici riferibili alle sorgenti della discoteca, indicate nel precedente art. 4, nel comma 1, lettere b), c), d), e), nel comma 2 lettera f), nei commi 3 e 4, del medesimo art. 4.
- Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all'interno di edifici o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti sportivi e ricreativi i cui alla legge 447/95, art. 8 comma 2 lettera e) e art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- I dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
- Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche previste nei volumi di traffico e le stime delle variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali dei livelli di rumore vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede. Devono essere forniti dati e notizie in merito all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone.
- Per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire in particolare alle sorgenti sonore previste per l'impianto sportivo, specificate al precedente art. 4, commi 1, 3 e 4.
- Per gli impianti sportivi occorre anche specificare la frequenza, la durata, le modalità e il tipo di utilizzo dell'impianto. I dati che bisogna fornire ed il loro dettaglio sono dipendenti dall'entità, dalla frequenza, dagli orari di afflusso e deflusso degli spettatori. Si devono descrivere le variazioni che si prevede di causare sui livelli di rumore preesistenti e rilevabili nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi.

Per la realizzazione di nuovi circoli privati e pubblici esercizi in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad ambiente abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni:

- l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionano anche in periodo notturno;
- l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

I soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono adeguata documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dalla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera d), e dall'art. 5 della l.r. 13/2001.

La suddetta documentazione deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- Il numero massimo di avventori consentito o previsto e sull'eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto) e di parcheggi per veicoli.
- La descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.
- L'individuazione della collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno che dimostrino il rispetto dei valori limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- Gli orari di apertura al pubblico per i quali si richiede l'autorizzazione comunale e le misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche.

Valutazione previsionale di clima acustico

La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8, comma 3, della legge 447/95 e art. 5, comma 2, della l.r. 13/2001 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8, comma 3, della legge 447/95. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno:

- la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati all'art. 8, comma 3, della legge 447/95. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali ad esempio la UNI 9884 e le ISO 1996;
- le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione dell'insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;
- le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico, preesistente nell'area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in

opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;

- la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
Comune di Dossena

Oggetto: richiesta autorizzazione per svolgimento attività rumorosa a carattere temporaneo del tipo CANTIERE EDILE/CANTIERE STRADALE ai sensi di:

- Legge 26 ottobre 1995 n° 447
- Legge regionale 10 agosto 2001 n° 13
- Artt. 19-20 regolamento attuativo per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Dossena

Il sottoscritto _____

in qualità di _____ (legale rappresentante /presidente/titolare)

dell'impresa esecutrice dei lavori _____

con sede legale in _____

_____ (via, civico, città, C.A.P.)

_____ (telefono),

ai sensi dell'articolo 20 del regolamento attuativo per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Dossena, consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA

GENERALITA'

Tipologia di cantiere

Proprietà

Impresa

Sede legale

Indirizzo

Telefono

Fax

e-mail

Iscrizioni C.C.I.A.A.

Ubicazione del cantiere

Classe acustica

Inizio dei lavori	
Durata dei lavori	

Breve descrizione dei lavori da compiere:

Dopo aver preso visione dei limiti di cui alla tabella I dell'articolo 20 del regolamento attuativo per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Dossena. In base a tali limiti il titolare :

DICHIARA ALTRESÌ

- Che l'attività svolta **RISPETTERÀ** i limiti acustici stabiliti nella colonna 3 della tabella I dell'articolo 20 del regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Dossena.
- Che l'attività svolta **NON RISPETTERÀ** i limiti acustici stabiliti nella colonna 3 della tabella I dell'articolo 20 del regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Dossena.

Nel caso in cui il proponente ritenga di non rispettare i limiti citati ai punti precedenti, valutati come LAEQ,Toss, ossia con riferimento all'intero periodo di svolgimento dell'attività, il proponente allega la seguente documentazione:

Documentazione di Valutazione previsionale di Impatto Acustico, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 447/95, contenente le seguenti indicazioni:

- Macchinari e impianti che si intendono utilizzare e tipologie di sorgenti sonore presenti;
- orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
- orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
- durata dell'attività temporanea,;
- dislocazione delle sorgenti sonore nelle aree di pertinenza su planimetria in scala adeguata;
- identificazione su idonea planimetria di tutti i recettori per i quali si prevedono livelli di immissione sonora superiori ai limiti di cui alla tabella I colonna 3, valutati in facciata agli edifici più prossimi all'area ove sarà svolta l'attività;
- per tutti i recettori di cui al punto precedente, quantificazione dei livelli di immissione sonora prevedibili e per i quali viene richiesta la deroga.

Data

Firma

**Allegato D - Modello per richiesta autorizzazione svolgimento attività temporanee in deroga (altre manifestazioni)
FESTE POPOLARI, LUNA PARK E CIRCHI, MERCATI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CINEMA
ALL'APERTO, CONCERTI, SPETTACOLI PIROTECNICI, ANNUNCI SONORI ED ALTRE
MANIFESTAZIONI ASSIMILABILI**

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
Comune di Dossena

Oggetto: richiesta autorizzazione per svolgimento attività rumorosa a carattere temporaneo del tipo FESTE, LUNA PARK E CIRCHI, MERCATI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CINEMA ALL'APERTO, CONCERTI, SPETTACOLI PIROTECNICI, ANNUNCI SONORI E ALTRE MANIFESTAZIONI ASSIMILABILI ai sensi di:

- Legge 26 ottobre 1995 n° 447
- Legge regionale 10 agosto 2001 n° 13
- Artt. 19-20 regolamento attuativo per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Dossena

Il sottoscritto _____

in qualità di _____ (legale rappresentante /presidente/titolare)

dell'ente/associazione/gruppo sportivo e/o culturale _____

con sede legale in _____

_____ (via, civico, citta', C.A.P.)

_____ (telefono),

ai sensi dell'articolo 20 del regolamento attuativo per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Dossena, consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA

GENERALITA'

Tipologia di attività
temporanea

--

Luogo di svolgimento

--

Inizio della manifestazione

--

Durata della manifestazione

--

Cadenza e/o giorni della
settimana interessati dalla
manifestazione

--

Breve descrizione della tipologia di manifestazione:

Dopo aver preso visione dei limiti di cui alla tabella I dell'articolo 20 del regolamento attuativo per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Dossena. In base a tali limiti il sottoscritto

DICHIARA ALTRESÌ

- Che l'attività svolta **RISPETTERÀ** i limiti acustici stabiliti nella colonna 3 della tabella I dell'articolo 20 del regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Dossena.
- Che l'attività svolta **NON RISPETTERÀ** i limiti acustici stabiliti nella colonna 3 della tabella I dell'articolo 20 del regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Dossena.

Nel caso in cui il proponente ritenga di non rispettare i limiti citati ai punti precedenti, valutati come LAEQ,Toss, ossia con riferimento all'intero periodo di svolgimento dell'attività, il proponente allega la seguente documentazione:

Documentazione di Valutazione previsionale di Impatto Acustico, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 447/95, contenente le seguenti indicazioni:

- Macchinari e impianti che si intendono utilizzare e tipologie di sorgenti sonore presenti;
- orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
- orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
- durata dell'attività temporanea,;
- dislocazione delle sorgenti sonore nelle aree di pertinenza su planimetria in scala adeguata;
- identificazione su idonea planimetria di tutti i recettori per i quali si prevedono livelli di immissione sonora superiori ai limiti di cui alla tabella I colonna 3, valutati in facciata agli edifici più prossimi all'area ove sarà svolta l'attività;
- per tutti i recettori di cui al punto precedente, quantificazione dei livelli di immissione sonora prevedibili e per i quali viene richiesta la deroga.

Data

Firma